REGOLAMENTO (CEE) N. 642/82 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 249/77 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2681/74, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita in sede di attuazione del programma di aiuto alimentare, si ritiene opportuno modificare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 249/77 [2] per determinare lo Stato membro tenuto ad inoltrare la domanda di anticipo dei fondi destinati a coprire le spese di aiuto alimentare sotto forma di prodotti agricoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al pare del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 249/77 sono sostituiti dal testo seguente:

« 1. Per i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento, la domanda di anticipo è inoltrata dall'organismo d'intervento dello Stato membro che detiene tali scorte.

2. Per i prodotti acquistati sul mercato comunitario, la domanda di anticipo è inoltrata dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale vengono espletate le formalità doganali d'esportazione ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 228 del 25. 10. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 21.